Verbale n. 4/2024

Rimini, 7 marzo 2024 ore 17,00

B.8 n. 32/2024 – Pratica "Cappochin" – decisione in merito

Il Consiglio, con riferimento alle PEC 04.01.2024 dell' arch. Roberto Ricci e del 04/07/2023 dell'avv. Luca Greco indirizzate a questo Consiglio nonché a tutti i Consiglieri dell'Ordine, premesso che

- con tali missive si portava a conoscenza di questo Consiglio il decreto di citazione a giudizio, davanti al Giudice di Pace di Venezia, dell'arch. Giuseppe Cappochin a fronte di una denuncia-querela presentata in data 6.05.2020 dall'arch. Ricci, al tempo presiedente di questo Consiglio, nei confronti dall'arch. Cappochin al tempo presidente del Consiglio nazionale;
- con detta querela l'arch. Ricci riteneva l'arch. Cappochin responsabile di "diffamazione, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'essere recata ad un organo amministrativo";
- in particolare, con PEC 04.07.2023 l'avv. Luca Greco, incaricato dal precedente Presidente arch. Ricci di predisporre e depositare la denuncia-querela, chiedeva se fosse interesse di questo Consiglio procedere con la costituzione di parte civile in detto giudizio per il risarcimento dei danni patiti sia dall'Ordine degli architetti della provincia di Rimini sia dall'architetto Ricci in proprio;
- con PEC 04.01.2024 l'arch. Ricci, per l'ipotesi venisse confermata l'illiceità penale dell'accusa, assumeva la necessità della costituzione di parte civile al fine di ottenere in detta sede il

risarcimento dei danni, precisando che l'ingiustificata rinuncia avrebbe determinato l'insorgenza di responsabilità erariale in capo a tutto il Consiglio;

ritenuto che

- questo Consiglio al fine di assumere una decisione in merito, ha il dovere di valutare, nella sua piena e serena autonomia, il fondamento dell'accusa rivolta all'allora Presidente del CNA e in particolare l'unica espressione ritenuta offensiva sulla quale l'imputazione si fonda e cioè, testualmente, "l'elusione delle disposizioni del DPR 169/2005" da parte dell'arch. Ricci ritenuto incandidabile e ineleggibile in relazione alle elezioni per il quadriennio 2017 – 2021, per avere superato il limite di mandati consecutivi previsti dal D.P.R. 169/2005 e del D.L. n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011;
- l'elusione da parte dell'arch. Ricci sarebbe consistita nel ritenere di non aver esaurito il numero massimo di tre mandati, previsto dal D.L. n. 225/2010 avendo svolto parzialmente il mandato 2005-2009;
- su tale punto il Consiglio non può non prendere atto del fatto che la risposta del Presidente del Consiglio Nazionale nella sua veste istituzionale, arch. Cappochin, si reggeva non solo su quanto prevedeva la legge, ma altresì sulla risposta del Ministero della Giustizia prot. DAG 28/09/2016.0174020.U e su una sentenza della Corte di Cassazione (n. 20138/2014) che da ultimo ha trovato piena conferma dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.

8566/2021), la quale ha chiarito definitivamente che la nozione di mandato deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari, ma alla durata oggettiva della consiliatura;

- a fronte della richiesta di patrocinio ad un evento avanzata dal precedente Consiglio al CNA, lo stesso nella persona del suo Presidente si esprimeva negativamente motivandolo con un'argomentazione che si ritiene ben possa rientrare nel legittimo diritto di critica di un Presidente nazionale, fondato su basi quantomeno autorevoli;

ritenuto inoltre

- che la querela è stata presentata dall'Ordine degli Architetti in persona del suo Presidente pro tempore e non anche del Presidente Roberto Ricci in proprio per cui la decisione di questo Consiglio non preclude allo stesso, qualora lo ritenga, di perseguire l'arch Cappochin in sede civile per le affermazioni qualora ritenute diffamatorie;

- che il preventivo richiesto all'avvocato per una eventuale costituzione di parte civile e relativa assistenza in giudizio ammonta a non meno di euro 3.700 oneri compresi;

- che al fine della decisione questo Consiglio ritiene non possa non prendersi in considerazione:

- anche la ridotta valutazione operata dal Tribunale di Venezia che ha escluso a priori l'aggravante;
- l'analoga denuncia-querela presentata alla procura di Rimini per le stesse affermazioni ritenute diffamatorie che si è conclusa

con l'archiviazione del procedimento;

- l'antieconomicità a cui viene esposto il Consiglio, a fronte di una operazione che presenta un alto rischio di insuccesso, sussistendo l'ipotesi che le spese da sostenere per la costituzione di parte civile supererebbero quelle dell'eventuale condanna del Giudice;

sentito

l'avv. Sandro Callegaro del Foro di Bologna, invitato dal Consiglio alla presente seduta per relazionare sul parere richiesto, e pervenuto in data 19.02.2024,

delibera, all'unanimità, di non costituirsi parte civile nel procedimento avanti il Giudice di Pace di Venezia chiamato per l'udienza del prossimo 26.03.2024. Manda alla Segreteria di comunicare la decisione all'arch. Roberto Ricci e, per conoscenza, all'avv. Greco. ----------

B.2 n. 33/2024 Maggiorazione per ritardo pagamento quote iscrizione

Il Consiglio, valutata la proposta avanzata dal Tesoriere arch. Feligioni, delibera la maggiorazione della quota di iscrizione per ritardato pagamento così come segue:

dal mese di maggio aumento invariato, ovvero + € 100,00 (+ € 0,80 per riemissione secondo PagoPA)

dal mese di settembre maggiorazione di ulteriori € 50,00 (+ € 1,60 per riemissione del terzo PagoPA). ----------

B.5 n. 34/2024 – Adempimenti Whistleblowing – nomina

RPTC

Il Consiglio, premesso che in attuazione alla Direttiva UE 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

tale decreto ha prescritto a tutti gli enti pubblici di adottare idonei canali di segnalazione per consentire, a tutti i soggetti individuati dalla normativa, la denuncia di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato;

è interesse del Consiglio dell'Ordine approvare e introdurre quanto prima un sistema che consenta di adeguare l'Ente al disposto normativo sopra richiamato;

è altresì interesse del Consiglio dell'Ordine individuare il soggetto munito di idonea competenza e autonomia, requisiti richiesti dalla normativa Whistleblowing, che si occuperà di gestire il canale di segnalazione implementato dall'Ente. Tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, PPC di Rimini delibera

di implementare n. 2 canali di segnalazione: in particolare, la piattaforma "Whistleblowing PA" della Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l, che sarà resa raggiungibile direttamente dal sito www.architettirimini.net e l'incontro in presenza con il gestore delle segnalazioni;

di adottare una procedura interna che possa garantire il rispetto

delle disposizioni prescritte dal decreto;

che le segnalazioni saranno gestite dal Responsabile della prevenzione della corruzione, **arch. Roberto Maraia**, che gestirà altresì le scadenze relative al riscontro da fornire al soggetto segnalante;

che, al fine di garantire la corretta esecuzione dei compiti derivanti dalla gestione dei canali di segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà avere accesso a tutte le informazioni necessarie per poter svolgere efficacemente le attività di istruttoria che si dovessero rendere necessarie a seguito della trasmissione di segnalazioni. Resta inteso che l'accesso a tali informazioni e dati sarà caratterizzato dal pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e garantendo la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti. ----------

B.4 n. 35/2024 - Eventi formativi

Il Consiglio delibera l'organizzazione dei seguenti eventi formativi con il coinvolgimento della RPT:

- seminario pervenuto da RPT dal titolo "Sinergie – Incontri tecnici tra Comune e Liberi professionisti" che si svolgerà in collaborazione con il Comune di Rimini il 22 marzo 2024 presso Centro Congressi SGR – rilascio CFP n. 4.

B.6 n. 36/2024 – Rinnovo Polizze assicurative Generali - Zurich

Il Consiglio conferma il rinnovo delle Polizze Assicurative relative ai componenti il Consiglio dell'Ordine "Infortuni" e "RC Professionale"

con la compagnia Generali Italia per l'anno 2024 per un importo rispettivamente pari ad € 2.050,00 e € 2.525,00 ed RC per il Consiglio di Disciplina € 550,11; la Polizza "Tutela Legale" Consiglio Ordine e Consiglio Disciplina per l'anno 2024 con la compagnia Zurigo, per un importo pari ad € 2.100,00. Delibera inoltre di dare immediata disdetta alla Polizza Generali "Sei in Ufficio" per la sede dell'Ordine.----------

B.7 n. 37/2024 - Patrocinio Paysage "City Scape – il Paesaggio come strategia"

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito a Paysage per l'evento dal titolo "City Scape – Il paesaggio come strategia" che si svolgerà presso la Triennale di Milano i giorni 2 e 3 luglio p.v.

*Ad ore 19,20 escono gli archh. Guiducci e Trevisan

B.3 n. 38/2024 – Nuove iscrizioni

Il Consiglio, viste le domande presentate e constatata la regolarità della documentazione, delibera le seguenti iscrizioni all'Albo nella **Sez. A/a:**

- arch. ERCOLANI Lorenzo – nato a Rimini (RN) il 19.06.1998, *"…omissis…"*; prenderà il n. 1163; Laurea Bologna 24.03.2023, Abilitazione Bologna 2^ 2023; condizione professionale 1A;
- arch. ERCOLANI Alberto – nato a Rimini (RN) il 19.06.1998, *"…omissis…"*; prenderà il n. 1164; Laurea Bologna 24.03.2023, Abilitazione Bologna 2^ 2023; condizione professionale 1A;

delibera le seguente **re-iscrizione** all'Albo nella **Sez. A/a:**

- arch. MORETTI Emanuele – nato a Rimini (RN) il 17.12.1974,

"…omissis…"; prenderà il n. 1165; Laurea Ferrara 23.11.2000, Abilitazione Ferrara 1^ 2001; condizione professionale 3B, (iscritto all'Ordine di Rimini dal 04.09.2002 al 31.12.2012 al n. 518). -------

B.7 n. 39/2024 – Varie … variazioni Bilancio

Il Consiglio visto il maggior importo stanziato sul Cap. 11.003.0013 – Assicurazione CdDisciplina, considerato che la Polizza Tutela Legale dello stesso Consiglio è stata inglobata in quella del Consiglio dell'Ordine, delibera la variazione così come segue:

dal Cap. 11.003.0013 – Assicurazione CdDisciplina - € 100,00

al Cap. 11.001.0007 – Spese Assicurazioni. ----------

Il Consiglio si chiude alle ore 19,30.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(arch. Johnny Farabegoli) (arch. Gabriella F. Marangelli)